16

Istituto di Medicina Legale della R. Università di Parma

Diretto dal Prof. A. CEVIDALLI

138017

Eugenica e Codice

Prolusione all'Insegnamento della Medicina Legale
nella R. Università di Parma, tenuta il 16 novembre 1914

dal Dott. Prof. ATTILIO CEVIDALLI

Fondo

MILANO
TIPOGRAFIA ENRICO ZERBONI
Via Cappuccini, 18

1915

vidalli

Digitized by Google

Digitized by Google

Istituto di Medicina Legale della R. Università di Parma
Diretto dal Prof. A. CEVIDALLI

138047

Eugenica e Codice

Prolusione all'Insegnamento della Medicina Legale
nella R. Università di Parma, tenuta il 16 novembre 1914

dal Dott. Prof. ATTILIO CEVIDALLI

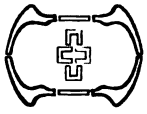

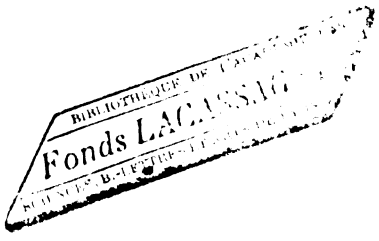

MILANO
TIPOGRAFIA ENRICO ZERBONI
Via Cappuccini, 18

Digitized by Google

Estratto dal "PENSIERO MEDICO„

(N. 20-21 - 16-23 Maggio, 1915)

Digitized by Google

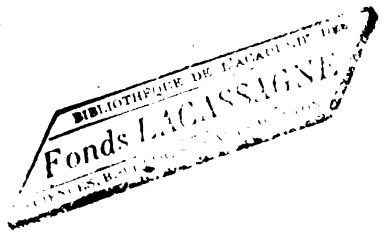

Magnifico Signor Rettore,

Illustri Colleghi,

Giovani Egregi,

Sono stato a lungo dubbioso se dovevo o no tenere la prolusione al Corso che qui sono chiamato a professare.

Da un lato sentivo che nessuna più solenne occasione avrei potuto trovare per esprimere la mia gratitudine a voi, illustri Colleghi, che con voto unanime avete voluto accogliermi in questo glorioso Ateneo, e per presentarmi a voi, giovani egregi, che spero tra poco di poter chiamare amici. D'altra parte, pensavo, come tutti pensiamo, che non è questo tempo di discorsi, ma di vigile raccoglimento, di opera fattiva.

Ma il dubbio si è risolto. E ringrazio quindi pubblicamente le Facoltà a cui da oggi appartengo, mentre mando un saluto all'Università di Cagliari, dove ho lasciato amici carissimi, che esplicano la loro attività in beneficio dell'isola generosa, che io ho imparato ad amare, e che mai sarà per uscire dal mio cuore.

E quell'affetto che io avevo concepito per i miei studenti sardi, io trasporto a voi, o giovani, che confido sarete, come quelli, più che discepoli, collaboratori miei nell'accrescimento e nella diffusione della cultura.

E un pensiero mando alla venerata memoria del compianto professore Cugini, alla cui tenacia devesi il primo

Digitized by Google

nucleo del Museo di Medicina Legale, e al collega Carlo Ferrai, che nel breve tempo in cui fu qui trovò modo di lasciar traccia della sua instancabile attività.

E concedetemi anche che rivolga un saluto riverente ai miei amati Maestri, e in particolare al professore Lorenzo Borri, al quale mi avvincono legami di riconoscenza imperituri.

Ma se il gradito dovere di esprimervi apertamente la mia riconoscenza e di portarvi il mio cordiale saluto hanno in me vinta la primiera esitanza, ben sento tuttavia che oggi, come forse non mai, sono vere le parole del PUCCINOTTI, che profetizzava vita stentata alle discipline che non fossero per avere intima relazione con la pubblica cosa (1). E ho scelto perciò, anzichè un tema di pura importanza scientifica, al quale mi sospingevano alcune personali ricerche, un argomento il cui più diretto, se pure non immediato interesse sociale, maggiormente vi inducesse ad ampia indulgenza.

Signori,

Se voi consultate la raccolta delle leggi d'Italia, voi troverete al numero 4644 (anno 1887) una legge che istituisce un Consiglio Ippico per dar parere sui mezzi più efficaci ad assicurare il miglioramento delle razze equine. Troverete che con la legge numero 832 (anno 1912) è stato aumentato di molte migliaia di lire il già cospicuo fondo destinato all'acquisto di buoni riproduttori e a dare sussidi ai proprietari di giumente, giudicate idonee alla riproduzione.

Troverete che le stazioni di monta sono governate da uno speciale regolamento del 1867, più volte modificato e perfezionato (nel 1886, nel 1893, nel 1896) e che un privato non può adibire alla monta pubblica uno stallone, se questo, oltre ad essere sano, non soddisfa a determinate condizioni di età e di conformazione, elencate nel Regolamento 24 giugno 1888 e 23 febbraio 1893.

Troverete che il legislatore, non contento delle condizioni imposte perchè uno stallone possa essere dichiarato idoneo, dell'argomento si interessa anche nel recente Regolamento speciale di Polizia Veterinaria (10 maggio 1914) emanato dal Ministero dell'Interno, sotto gli auspicî del Con-

Digitized by Google

siglio superiore di Sanità, mentre le altre leggi e gli altri regolamenti citati emanano dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Nè basta ancora, poichè, per tralasciare una quantità di altre disposizioni, come ad es. quelle riguardanti gli stalloni di testa (20 dicembre 1907), il legislatore, là dove elenca le condizioni per le quali debbono essere rifiutate le fattrici (difetti di conformazione, alterazioni ereditarie, ecc.), timoroso di non aver tutto contemplato, nell'articolo 49 del Regolamento 9 dicembre 1896 lascia arbitro il comandante della stazione di rifiutare una cavalla, ogni volta che egli ritenga *irragioncvole* il farla accoppiare cogli stalloni a lui affidati.

Vigile adunque e attenta l'opera dello Stato per ottenere che i nostri animali domestici non degenerino, ma anzi continuamente migliorino (2). E se così curante è lo Stato del miglioramento degli animali, naturale è il pensare che gelosissimo sia del perfezionamento dei consociati umani che lo costituiscono, sì da tutelarne e indirizzarne ogni atto, che abbia rapporti diretti o indiretti con la propagazione della specie.

Ed invero, un intiero titolo del Codice Civile, il quinto del libro primo, comprendente più che cento articoli, ai quali per affinità di argomento potrebbero senza sforzo aggiungersi gli articoli riguardanti la filiazione, l'adozione e la patria podestà, raggiungendosi la cifra di ben 187 articoli, è stato dal Legislatore dedicato al Matrimonio.

E se poi si considera che anche nel Titolo XII del Libro I.°, alcuni articoli riguardano ancora il Matrimonio, che il Titolo V del Libro III.° è completamente ad esso dedicato, che il Regio Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello Stato Civile, ha, oltre ad articoli sparsi, il Titolo VI.°, col notevole capo IV.°, intieramente dedicato all'Istituto del Matrimonio, vien fatto di pensare che tutto debba essere stato contemplato e regolato dalla sapienza giuridica, rispetto a questo così importante atto del viver civile.

Se non che, scorrendo queste varie centinaia di articoli, che possono dare, e hanno dato, materia a commenti e studî formanti una intiera biblioteca, si constata con me-

Digitized by Google

raviglia che ben pochi tra essi paiono ispirati da concetti diretti ad assicurare il perfezionamento della specie, a differenza di quelli che hanno provocate le saggie disposizioni per il miglioramento delle razze animali.

Forse anzi nessuno.

Poichè è per lo meno dubbio se anche le disposizioni del Codice, che sembrano dirette da consimili concetti, non siano all'incontro ispirate da altri principî.

E per vero, potrebbe ad esempio sembrare che la disposizione dell'articolo 61, che vieta il matrimonio agli interdetti per infermità di mente, fosse ispirata ad alti concetti di profilassi sociale, e costituisse il riconoscimento legale a quanto la scienza già aveva stabilito all'epoca in cui il Codice fu scritto, vale a dire che le infermità mentali sono frequentemente ereditarie, inibendosi perciò la propagazione degli infelici che ne sono colpiti.

Ma, a chi ben guardi, chiaro apparisce che l'igiene della stirpe non entrò per nulla nella motivazione del Legislatore, sebbene essa indirettamente possa essersene avvantaggiata. Ed infatti, all'articolo 112, è statuito che il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, da tutti insomma, si direbbe, fuori che dall'altro coniuge: così che non occorre lungo discorso per affermare che il Legislatore ha voluto soltanto tutelare la libertà dell'individuo; nel senso che considerando l'interdetto incapace, lo ha ritenuto privo della facoltà di attendere ai propri interessi e di fare contratti (3). Il matrimonio è per la nostra legge un contratto, e lo Stato si preoccupa che ricorrano gli estremi perchè il contratto sia valido, e quindi principalmente che vi sia la libera volontà delle parti.

Forse è ispirato dalla nozione che i discendenti di genitori immaturi sono di regola deboli e poco resistenti, l'articolo 55, che inibisce il matrimonio prima dei 18 anni all'uomo e dei 15 alla donna? Potrebbe sostenersi; ma i limiti sono così bassi, almeno per la massima parte delle regioni d'Italia, e ancora abbassabili per l'articolo 68, che non è az-

Digitized by Google

zardato il supporre che anche qui, più che a ragioni mediche, ci si sia ispirati al presupposto di un certo grado di iniziale potere critico di giudizio e di scelta, che la legge comincia a supporre nel giovane, ma che vuole controllato dalla più matura esperienza dei genitori, o di chi per essi, per riconoscerglielo poi pieno e perfetto all'età stabilita nell'articolo 63.

In un punto parrebbe non potersi dubitare della ispirazione del legislatore a concetti medici, là dove cioè, agli articoli 58 e 59, proibisce il matrimonio tra stretti consanguinei. Eppure, anche qui, vien fatto di dubitare che diverse ragioni abbiano ispirati questi articoli. Ed invero, vediamo che alla stessa stregua dei fratelli e delle sorelle, sono considerati ad esempio i fratelli adottivi, dove di consanguineità non è a parlarsi, così che sembra che tali articoli siano la codificazione di sentimenti popolari e di sentimenti etici, anzichè dovuti all'influsso di concetti scientifici.

Si aggiunga che mentre è proibito il matrimonio tra figli adottivi e tra affini di vario grado, non lo è invece il matrimonio tra primi cugini, essendolo invece quello tra zio e nipote, sia pure con possibilità di dispensa (art. 68).

Così che appare che non tanto forse alla consanguineità, quanto alla convivenza, si ebbe riguardo nel Codice, considerandosi non morali dei rapporti sessuali tra persone abitanti sotto lo stesso tetto. Concetto adunque giustissimo sotto vari rispetti, ma che nulla avrebbe a che fare con postulati di ordine scientifico sulla ereditarietà consanguinea.

E se vogliamo considerare sotto questo rapporto il Codice Penale, vediamo che l'infrazione al divieto di unione fra certi consanguinei, vale a dire l'incesto, è reato punito solo se dà scandalo pubblico (Codice Penale art. 337), il che significa che ciò che si teme non è o non è tanto il possibile danno della consanguineità per la discendenza, quanto — ragione validissima ma di tutt'altra natura — l'offesa al sentimento etico.

Dal desiderio di assicurare la propagazione della specie potrebbe sembrare ispirato l'articolo 107 C. C., il quale dispone che l'impotenza manifesta e perpetua possa essere proposta

Digitized by Google

come causa di nullità. Ma anche qui chiaro apparisce che, più che dalla volontà di assicurare la propagazione, il legislatore è stato ispirato dal concetto di garantire al coniuge la soddisfazione sessuale, poichè sembra che più specialmente si sia avuto riguardo all'*impotentia coëundi,* senza aggiungere che in ogni caso l'impotenza deve essere anteriore al matrimonio.

E ispirati dal presupposto scientifico dell'eredità degli istinti criminosi potrebbero sembrare gli articoli 62 e 151 che vietano il matrimonio a chi in giudizio penale sia stato convinto reo o complice di omicidio consumato o tentato, e contemplano la condanna ad una pena criminale qualsiasi come causa di separazione, se il divieto dell'articolo 62 non fosse limitato esclusivamente alle nozze col coniuge dell'ucciso, e se il motivo contemplato nell'articolo 151 non escludesse le sentenze anteriori al matrimonio e note all'altro coniuge.

In sostanza, mancano nel nostro Codice Civile disposizioni espressamente indirizzate alla rimozione delle cause deterioranti la razza ed alla messa in opera dei coefficienti che possono migliorarla; ed anche gli articoli che a primo aspetto sembrano aver rapporto con tali concetti, e che effettivamente possono raggiungere tali fini, ad una analisi anche di poco approfondita appaiono ispirati principalmente, se non esclusivamente, da altre considerazioni e da altri motivi.

Il matrimonio è pel patrio legislatore un contratto, e il legislatore, che in certo qual modo si è atteggiato a moralista, là dove biblicamente ammonisce che il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori (artic. 220), non ha, nemmeno con una frase altrettanto platonica quanto quella sul rispetto voluto ai genitori, richiamato l'attenzione dei copulanti sugli altrettanto sacri doveri verso i nascituri. E così è nella grande maggioranza delle legislazioni. — Ma è così in tutte?

No. Nella libera America, libera anche d'ogni tradizione giuridica, un vasto movimento, una vera rivoluzione anzi può dirsi, si è andata svolgendo in questi ultimi anni.

Mentre nella nostra vecchia Europa le nuove correnti scientifiche non esercitano che assai lentamente una decisa

Digitized by Google

influenza nella vita sociale (4), nel Nuovo Mondo invece, ogni nuovo trovato, ogni nuova concezione, subito esplica tutta la propria portata, allargando la propria influenza dalla scuola alla pratica. Colà non misoneismo, bensì neofilia.

Non è adunque meraviglia che le moderne concezioni sulla variabilità dei viventi, sulla origine delle specie, sulla selezione naturale e artificiale, sulla ereditarietà, sulla degenerazione e via dicendo, che nell'Europa ebbero i loro pionieri col LAMARK, coi DARWIN, col MENDEL, coll'HUXLEY, coll'HAECKEL, col MOREL, col LOMBROSO, col WEISSMANN, col ROSA, e con cento altri, che male potrebbero distribuirsi nelle consuete categorie di darvinisti, lamarchiani, neodarvinisti, neolamarchiani ecc., abbiamo nell'America trovato non solo la più larga diffusione, ma ben presto si sia ivi cercato di estrarne, e applicarne, tutto il pratico contenuto.

Nè è qui il luogo di indagare se questa tendenza, a scoprire e a considerare in ogni concezione il lato pratico, sia indizio di maggior larghezza di vedute, o all'incontro di una minore attitudine alla scienza pura o, per meglio dire, di un minore appagamento dello spirito nella pura scienza.

E per quanto l'idea di applicare alla stirpe umana le sopraddette concezioni scientifiche sia balenata chiarissima alla mente di varî studiosi europei, e in particolare ad uno scienziato inglese, sta di fatto tuttavia che non solo la più larga diffusione di tale idea, ma il suo ingresso a testa alta nelle legislazioni moderne spetta al Mondo Nuovo. Devesi infatti principalmente all'inglese GALTON la creazione come scienza autonoma di quel complesso di cognizioni che trovavano prima il loro svolgimento nel campo della zoologia, della medicina legale, della psichiatria, dell'igiene e più o meno in tutti, può dirsi, i campi della medicina, alla quale scienza fu dato il nome di Eugenica; ma se il GALTON sognò che l'Eugenica costituisse la religione dell'avvenire, non nell'Inghilterra, ma nell'America sta diventando l'Eugenica, se non la religione, la ispiratrice riconosciuta e diretta di nuove leggi, già passate in parte nel diritto costituito.

Non sarebbe tuttavia conforme a verità il credere che nella America, e quando diciamo America intendiamo per

Digitized by Google

brevità indicare l'America del Nord e specialmente gli Stati Uniti, ci si sia limitati, in conformità del genio nazionale, all'applicazione pratica.

Chi credesse ciò errerebbe; corsi di Eugenica, o di igiene della razza, si tengono colà, da anni, in Università e scuole superiori; nelle scuole medie gli insegnanti di scienze naturali dànno larga parte a tali argomenti, che vengono trattati anche nei corsi e nelle lezioni di igiene sessuale, e nelle conferenze di volgarizzazione sul tipo di quelle delle nostre Università popolari; numerose società di Eugenica vivono di vita florida, e gli atti di alcune di esse contengono lavori di notevole interesse scientifico. Nello Stato di New York fu istituito un ufficio di igiene della razza, in S. Louis un'unione per la scienza della propagazione, in Cold Spring Harbor un laboratorio di Eugenica, nel quale, fra l'altro, si raccolgono le storie dettagliate di numerose famiglie, seguite per più generazioni, in modo da costituire un Archivio, di inestimabile valore.

Per dare una idea della somma di lavoro che possono costare talune di queste storie di famiglie, vere genealogie biologiche, ricorderò che una di esse, la storia della famiglia Ishmael, nello Stato di Indiana, comprende non meno di 873 pagine, con una copia di dati immensa, e documentati in modo che un controllo è in ogni tempo possibile (5).

Si aggiunga che i numerosi Istituti, che colà esistono per lo studio dei delinquenti, portano, come ben si comprende, importanti contributi scientifici. Ricorderò infine che non solo molti giornali di medicina e di scienze naturali dànno largo posto all'Eugenica, ma che periodici appositi vanno aggiunti ai resoconti delle Società, per avere un'adeguata idea della vastità del movimento scientifico in proposito.

Adunque ricerche e pubblicazioni puramente scientifiche non mancano negli Stati Uniti; ma, come diceva, non è ciò che caratterizza il movimento americano, perchè nella Europa, e specialmente nell'Inghilterra, il Giornale di Genetica, gli Annali del Laboratorio del GALTON, lo stupendo periodico Biometrika (6), non solo gareggiano con i giornali ame-

Digitized by Google

ricani, ma può anche dirsi che li superino nell'importanza dei contributi.

Ciò che invece caratterizza il movimento americano, è la tendenza alla rapida codificazione dei nuovi concetti.

Ben 36 degli Stati Uniti d'America hanno infatti legiferato in proposito. Essi vietano il matrimonio ai pazzi, agli imbecilli, ai deboli di mente; e molti tra essi anche agli epilettici, agli ammalati di malattie veneree, agli alcoolisti, ai delinquenti abituali, ai tubercolotici in grado avanzato, ai malati in genere di malattie contagiose.

Alcuni Stati vanno più in là: vietano il matrimonio altresì alle persone a carico della carità pubblica, disposizione questa che può sembrare estranea a ragioni di Eugenica, ma che non lo è in realtà, poichè chi non è in grado di poter provvedere al proprio sostentamento, all'infuori di transitorî periodi di disoccupazione forzata, è evidentemente un malato, fisicamente o psichicamente. Si noti che non mancarono i ricorsi di interessati che accamparono innanzi al magistrato la incostituzionalità di tali leggi, — facile evenienza negli Stati Uniti, come è ben noto agli studiosi del Diritto costituzionale comparato —, ma tali ricorsi furono respinti.

Come ben si comprende, numerose sono le obbiezioni che si possono fare all'opportunità di tali leggi, così gravemente restrittive della libertà personale.

Tali obbiezioni, di alcune delle quali gli stessi americani non si nascondono la gravità, si possono così riassumere:

Le disposizioni di legge sono inattuabili, e in ogni caso premature.

Le proibizioni del matrimonio ostacolano l'aumento della popolazione.

Le proibizioni del matrimonio sono dannose alla salute.

Ciascuno ha diritto alla propria felicità.

Le famiglie degenerate si estinguono anche senza proibizioni legali, le quali quindi sono superflue.

Non è vero che i caratteri patologici vengano ereditati.

La proibizione dei matrimoni favorisce il mal costume.

I degenerati non si curano delle proibizioni di legge.

Digitized by Google

Le proibizioni del matrimonio non escludono la generazione illeggittima. —

Non sarebbe difficile trovare argomenti tali da annullare o diminuire non poco il valore di queste obbiezioni, che al primo aspetto possono sembrare gravissime.

Che le disposizioni di legge siano premature, non può senz'altro affermarsi per i paesi, come gli Stati Uniti, nei quali, e già lo vedemmo, un largo movimento di studi eugenistici, a carattere scientifico e di volgarizzazione, si è andato svolgendo. L'ereditarietà ad esempio di certe infermità è penetrata nella coscienza popolare. E nessun mezzo migliore di intensificare la propaganda di tali idee che l'accoglierle nel Codice, poichè se è vero che i codici sono l'espressione della coscienza pubblica, è vero anche che essi contribuiscono a rafforzarla.

Che le proibizioni dei matrimoni ostacolino l'aumento della popolazione pare al primo aspetto intuitivo; eppure ciò forse non è. Se per esempio è evidente che il proibire il matrimonio ai sifilitici e ai blenorragici in atto avrà momentaneamente come effetto una limitazione della natalità, è d'altra parte risaputo che molte donne hanno aborti, o rispettivamente febbri puerperali, processi cronici dei genitali spesso conducenti a sterilità dopo il primo figlio, appunto per aver contratta dal marito la sifilide o la blenorragia, malattia quest'ultima il cui valore come causa di sterilità assoluta o relativa (*Einkindsterilität* dei tedeschi, che noi potremmo dire mono- o unigenitura) ha richiamato anche recentemente l'attenzione dei dermosifilografi e degli ostetrici (7). L'evitare il matrimonio a queste categorie di individui, aumenta la probabilità che la donna vada a marito con persona immune da tali infermità.

I figli dei degenerati sono poi spesso maggiormente tarati dei genitori, e sterili; così che è per lo meno dubbio se realmente tali disposizioni restrittive siano per dare una diminuzione, se non della natalità, della popolazione capace di raggiungere l'età del lavoro.

In ogni caso poi, non è solo alla quantità ma anche alla qualità della popolazione che si deve aver mira: quale Stato

Digitized by Google

non si sbarazzerebbe volentieri delle migliaia di essere inutili o dannosi, pazzi, delinquenti, vagabondi, a costo di veder diminuita la cifra complessiva della propria popolazione? Si pensi soltanto al vantaggio dell'economia nazionale, che impiega nei manicomi, nelle carceri, negli asili per deficienti, nella cura dei sifilitici e dei venerei, delle somme addirittura spaventose, che potrebbero essere invece impiegate in modo ben più fruttuoso! E persino per gli Stati che hanno ideali espansionisti o imperialisti, e pei quali certo il numero conta, non può il numero bruto costituire l'unica meta (8).

L'obbiezione che la proibizione del matrimonio può essere dannosa alla salute dell'individuo va considerata in linea medica, e in linea giuridica. In linea medica sembra che i dannosi effetti dell'astinenza siano stati assai esagerati, nel senso per lo meno che non in tutti gli individui l'astinenza è dannosa; in linea giuridica è facile l'osservare che come lo Stato non si perita di comminare il carcere, pur essendo evidente che è senza dubbio più salubre e più piacevole la vita all'aria aperta con l'esplicazione della normale attività che non la segregazione in reclusorio, così esso può imporre un sacrificio a chi diversamente potrebbe riuscire dannoso alla società. Che se da qualche classicista si osservasse che non sono da confrontarsi le pene ai delinquenti con imposizioni al cittadino onesto, basterà pensare a tutte le limitazioni e coercizioni di legge, tra le quali sarà sufficiente ricordare il servizio militare, imposto ai cittadini coll'implicito rischio di morte, per i superiori interessi dello Stato.

E così per l'obbiezione che ciascuno ha diritto alla propria felicità, si deve esaminare se il degenerato, che si accinge a propagare la propria malsana stirpe, è veramente nella condizione di fruire del « *qui suo jure utitur, neminem laedit* ».

Se nella coscienza pubblica è penetrato il concetto che è lecito alla società di sequestrare il coleroso, il vaiuoloso, l'ammalato di peste, sebbene apparentemente costoro sembrerebbero usare del proprio diritto rimanendo ove loro piacesse e diffondendo così il morbo, non deve essere difficile il sentire

Digitized by Google

che offende qualcuno, e cioè la società, colui che vi propaga la pazzia, il delitto, la degenerazione.

L'obbiezione che disposizioni proibitive del matrimonio costituiscono una odiosità inutile, perchè le famiglie degenerate si estinguono spontaneamente, ha qualche base scientifica, ma è nel complesso di scarso valore. È vero infatti, e già lo accennammo, ed è questa la vecchia teoria del Morel, che se la labe degenerativa penetra in una famiglia dandovi nella prima generazione dei nevrosici, nella seconda degli epilettici dei pazzi dei delinquenti, può dare nella terza degli individui sterili per natura, o praticamente tali; ma non è men vero che, innanzi che la stirpe si estingua, essa ha campo di disseminare nella Società quegli epilettici, quei delinquenti, quei pazzi che appunto voglionsi evitare, col pericolo di portare il mal seme in famiglie sane, trascinandole alla loro volta nella degenerazione, e ciò all'infinito. Piuttosto, nella tendenza naturale alla sterilità che hanno certe forme di degenerazione, io vedrei anzi un argomento in favore delle proibizioni del matrimonio, poichè appunto la legge, in quanto viene a favorire una tendenza naturale, ha perciò solo arra di successo, mentre non ne avrebbe che ben poca, o nessuna, se alla naturale tendenza contrastasse.

Lo spendere parole a dimostrare erronea l'obbiezione che non corrisponde alla realtà il concetto informatore delle leggi sulla propagazione, e cioè che molteplici caratteri patologici vengono ereditati, parrebbe del tutto inutile, poichè se è vero che molto e molto ci è ancora poco noto o ignoto, è vero d'altra parte che è ormai assodata l'ereditarietà di varie alterazioni della psiche e del soma.

Senza insistere sulla necessità di tener intanto distinti sotto questo rapporto i caratteri congeniti e gli acquisiti (WEISSMANN), è innegabile che l'osservazione empirica dimostra facilmente come ad esempio da un padre pazzo (per es. affetto da una forma periodica) si abbiano dei figli dei quali alcuni, e talora anzi tutti, sono assolutamente immuni di malattia o di disturbi mentali. A questo proposito si è detto che quando un degenerato abbia a coniuge un individuo sano, si ha nella progenie come una « rigenerazione ».

Digitized by Google

Questo dato di osservazione empirica, e la relativa costruzione scientifica, sebbene suffragata dal consenso di autori insigni, come in Italia ad esempio dal MORSELLI e dal TANZI, non deve tuttavia far nascere soverchie illusioni (9). Al lume delle moderne concezioni sulle leggi deli'eredità, non solo è ammissibile che da un padre affetto da una determinata labe ereditaria si abbiano dei figli sani, ma è prevedibile anzi che ciò si verifichi, senza che ciò possa dare l'assoluta sicurezza che la propagazione del mal seme è stata definitivamente arrestata. Due parole per chiarire questo punto.

Devesi a un modesto dilettante di botanica, l'abate MENDEL, la scoperta di alcune leggi fondamentali che regolano l'ereditarietà dei caratteri, e la divisione di questi in caratteri dominanti e in caratteri recessivi. Secondo la teoria del MENDEL, fondata sull'osservazione di ibridi vegetali, che sembra potersi estendere anche ad alcuni dei caratteri ereditarî negli animali, i discendenti di una coppia ereditano da uno dei progenitori il carattere dominante che in esso si trova, così che se la tendenza o il carattere patologico trasmissibile è dominante, i figli di questa prima generazione avranno tale carattere patologico, mentre se esso è recessivo essi ne saranno immuni. Se non che tale immunità è apparente, e nella seconda generazione un quarto dei discendenti presenterà il carattere patologico in forma dominante, e cioè sarà alla sua volta progenitore di discendenti malati, un quarto non avrà il carattere patologico, una metà avrà il carattere patologico in condizione recessiva, vale a dire che darà discendenti in parte malati e in parte sani.

E così, secondo la legge di Mendel, non solo non deve apparir strano che da un genitore affetto da malattia ereditaria si abbiano talvolta dei figli sani, ma deve anzi essere così. Se non chè, anche dei figli apparentemente sani, alcuni potranno dare nella loro discendenza dei prodotti affetti da quella determinata anomalia, che in loro era rimasta allo stato di latenza. Si comprende appunto come questa latenza, che può estendersi a più di una generazione, poichè, quand'altri fattori non intervenissero, è evidente che se in una famiglia non vi è un numero sufficiente di figli, può darsi che in nes-

Digitized by Google

suno di questi il carattere patologico si manifesti, si comprende, dico, come tale latenza possa indurre nell'illusione che certe tendenze patologiche, la cui ereditarietà è accertata, non siano per ereditarietà trasmissibili.

Si deve inoltre riflettere che genitori ammalati possono nuocere ai figli, indipendentemente da un meccanismo di vera ereditarietà (10).

L'obbiezione che la proibizione dei matrimoni favorisca il mal costume, può aver qualche cosa di vero; ma è da osservarsi che in molti degenerati il matrimonio non impedisce il libertinaggio; e la percentuale dei coniugati tra i venerei, e la stessa indulgenza con la quale l'opinione pubblica perdona ciò al maschio ammogliato, ne dimostrano la dolorosa frequenza. Ma in ogni caso, ammesso pure fosse per aversi un leggero incremento del mal costume, non sarebbe sopportabile e preferibile un transitorio aumento di questo, piuttosto che il perpetuarsi delle infinite miserie che con tali provvedimenti si tende a far cessare?

I degenerati non si curano delle proibizioni, è stato obbiettato; ma a ciò si risponde facilmente che tanto allora varrebbe non contemplare nel Codice il furto, poichè i ladri non si curano della proibizione di rubare. In realtà, la norma di legge esercita la sua azione, e se i furti sono numerosi, nessuno vorrà contestare che essi lo sarebbero di più, quando la legge non li punisse.

Si noti inoltre che, anche senza disposizioni proibitive, non sono rari, già oggidì, gli uomini di onesto sentire che si astengono dal matrimonio perchè sono, o si ritengono, capaci di trasmettere caratteri patologici; se non che, non accompagnandosi a questa astensione degli onesti quella degli altri, in genere ben più gravemente tarati, la Società non ne ha che un vantaggio minimo, se non forse in certo modo un danno, venendosi ad avere quasi una selezione a rovescio, perchè da un individuo di così elevato sentire da rinunciare spontaneamente ad un sogno, talora lungamente accarezzato, sono da aspettarsi, nei discendenti — sia pure accanto a degli infermi — anche degli uomini altamente dotati di sentimenti sociali.

Digitized by Google

E qui vien naturale anche una obbiezione di paurosa gravità. Se vogliamo ritenere come dimostrata la concezione lombrosiana che il genio ha una base degenerativa, non verremmo noi con tali leggi restrittive a sopprimere la fioritura di ciò che rende l'umanità giustamente orgogliosa di sè stessa? Se non che, anche mettendoci nel punto di vista dei sostenitori della teoria degenerativa del genio, possiamo constatare che uomini di genio indubbiamente anormali, come ad es. Giacomo Leopardi e Torquato Tasso (così ben studiati dal PATRIZI e dal RONCORONI) nacquero da genitori ai quali anche leggi ispirate all'Eugenica non avrebbero proibito il matrimonio.

Ben è vero che ad essi stessi avrebbe il matrimonio potuto esser vietato, ma ciò non riguarda la comparsa del genio, bensì la sua propagazione, che viceversa è eccezionale, dato pure che qualche esempio possa citarsi; e in ogni modo, non puro caso di certo, vediamo per l'appunto che i due citati nostri sommi matrimonio non contrassero, e morirono senza prole, al pari di altri grandi. D'altronde sarebbe ancora da chiedersi se l'umanità non potesse correr l'alea di un semidio di meno, pur di aver in cambio un generale elevamento della salute, della forza, della bellezza, della moralità.

E all'obbiezione che le proibizioni dei matrimoni non escluderanno le nascite illegittime, deve rispondersi che la norma di legge potrà esercitare il suo effetto più o meno notevole, a seconda della diligenza con la quale si farà in modo che non la si eluda; e ricordiamo a questo proposito che per le categorie di persone, alle quali è vietato il matrimonio, in alcuni Stati è pure comminata una pena nel caso che convivano in concubinato.

Comunque, è da riflettersi che se anche tali persone a cui è proibito il matrimonio trovassero il modo di eludere la legge, nella grandissima maggioranza dei casi non potrebbero contrarre rapporti che con individui alla lor volta anormali. L'andar contro alla legge, o in altre parole la delinquenza, presuppone (e ciò ormai è ammesso anche da buona parte di coloro che rifiutano l'epiteto di seguaci di

Digitized by Google

Lombroso) un certo grado di anormalità; e di più vi è una specie di affinità elettiva, per la quale al degenerato, che va contro la legge, si accoppia assai più facilmente un degenerato che un normale. Si avrà così almeno il vantaggio che la labe degenerativa non andrà ad infettare una stirpe sino allora sana, ma andrà a cadere su sangue già guasto; e se la somma di due tendenze patologiche condurrà più rapidamente e fatalmente all'estinzione del ceppo, si sarà appunto ottenuta quell'eliminazione che si perseguiva, sebbene si desiderasse raggiungerla direttamente, e non attraverso la sciagurata procreazione di non-valori!

Ma nella stessa America non mancano coloro che opinano che le proibizioni dei matrimoni siano per essere tenute in non cale dai degenerati, e che stimano che ad esse sia per seguire fatalmente un incremento del mal costume e delle nascite illegittime.

Ma credete voi, o Signori, che coloro che così opinano siano per essere contrari a provvedimenti legislativi diretti ad impedire la propagazione dei degenerati? Nemmeno per sogno.

Con convinzione che non teme nessuna logica conseguenza della fatta premessa, ma che va imperterrita per la sua via, in America si propone e si statuisce ciò che non può a meno di suscitare stupore, e più che stupore ripugnanza, nello studioso Europeo. Si propone e si decreta la sterilizzazione dei degenerati.

Non come pena, il che avviene in Washington e in Nevada, come già in antiche legislazioni, ma con finalità puramente di igiene della razza, si è stabilita la sterilizzazione nel Connecticut, in Jowa, in New York, nel Kansas, nel Michigan, nel Nord Dakota, nell'Oregon. Le categorie di individui pei quali è contemplata la sterilizzazione sono, a seconda degli Stati, tutte o alcune delle seguenti: idioti, imbecilli, pazzi, epilettici, delinquenti abituali, colpevoli di violenza carnale, donne di malaffare!

Alcuni di questi Stati non determinano il metodo di sterilizzazione; altri invece prescrivono il metodo e il processo

Digitized by Google

da seguirsi, specificando per esempio la castrazione, o all'incontro vietando questa e prescrivendo invece la deferentectomia e la salpingectomia, ed entrando persino in particolari di tecnica!

È da osservare a questo proposito che qualche Stato (New York), evidentemente timoroso di abusi, si è preoccupato di una possibile non prescritta operazione sterilizzatrice, ed ha stabilito pene al riguardo.

Voi vedete dunque, o Signori, come negli Stati Uniti il problema della degenerazione della razza si sia imposto in tutta la sua ampiezza, e come coraggiosamente si sia avvisato ai ripari, con spartana severità.

Spartana severità, ma non crudeltà, almeno nell'intenzione, chè crudele non è certo il desiderio di arrestare questo continuo perpetuarsi e accrescersi di degenerati, che in certo modo giustifica il detto che la Società si diverte a creare dei delinquenti per punirli e, si potrebbe aggiungere, dei pazzi per rinchiuderli, e degli infelici per compiangerli o più spesso per lasciarli finire nell'abbiezione o nel suicidio.

La delinquenza è in continuo aumento; lo constatavano pur ieri con desolante concordia i rappresentanti della legge, nei loro annuali resoconti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico. I manicomi, già rari, si vanno sempre più moltiplicando e non bastano ad ospitare i pazzi, ognora più numerosi, e non soltanto perchè oggi si ricoverano molti infelici che un tempo vagavano per le strade. Il suicidio, l'estrema espressione del naufragio della volontà, è di una frequenza terribile.

A questi mali si cercano rimedi; un meraviglioso movimento di lotta contro l'alcoolismo, la sifilide, la tubercolosi, a cui si riconnettono altresì le provvide leggi sul lavoro delle donne, dei fanciulli, sul lavoro notturno, si va svolgendo in ogni nazione civile (11); per la delinquenza si è compreso che il male va combattuto sul nascere, e che alla delinquenza giovanile vanno diretti gli sforzi, chè quando il tronco è rinsaldato, è tardi (12).

Ma, a mio avviso, neanche nei mezzi per combattere la

Digitized by Google

delinquenza dei minorenni c'è da avere illimitata fidanza; non trascuriamo i fattori sociali, che nessuno ormai può disconoscere, ma non dimentichiamo i fattori antropologici, e questi, per la pazzia e per il delitto, debbono combattersi anche prima della nascita. Altrimenti, i progressi dell'igiene, dell'ostetricia, della pediatria, dei vari rami della medicina in genere, della stessa pubblica beneficenza, favorendo la sopravvivenza di elementi ereditariamente deboli, malati, predisposti, ben poco faranno pel miglioramento della razza, pur non accettando l'opinione dei pessimisti, che in essi vorrebbero vedere anzi dei fattori di deterioramento.

Nel prospettarvi, o Signori, come nell'America si sia legiferato in rapporto all'Istituto del matrimonio, al diretto scopo di provvedere per legge ai postulati della nuova scienza, dell'Eugenica, non ho inteso di esprimere il desiderio che in Italia si travasi quanto colà si è fatto.

La nostra civiltà è da secoli avvezza a dare leggi alle genti, non già a ricopiarle. La nostra coscienza latina non vuole leggi non concordi con l'anima popolare: il divieto è per noi un imperativo se sentito; altrimenti è formula vana, chè servili non siamo.

La visita dei candidati al matrimonio, ad esempio, stabilita nell'Oregon e nel Nord Dakota, sarebbe impossibile presso di noi, che vogliamo essere i primi a scoprire i veli delle nostre spose.

Non ripugnante all'opinione pubblica e non prematuro forse, sarebbe il valersi dell'idoneità al servizio militare come di certificato necessario ad attestare nel maschio (che secondo l'ORSCHANSKY tenderebbe più della donna a trasmettere i propri caratteri patologici) l'attitudine al matrimonio (13), obbligando chi ne è privo a subire un'apposita visita medica. Non prematuro forse nemmeno l'estendere anche al coniuge la facoltà concessa alle persone elencate nell'art. 112 del Codice Civile di impugnare il matrimonio dell'interdetto e di chi al tempo del matrimonio si trovava già nella condizione di infermità per cui l'interdizione fu poscia pronunziata. Ma non voglio dilungarmi in proposito; non è

Digitized by Google

possibile nel breve giro di un discorso addentrarsi in un particolareggiato esame di cosi delicata materia. Diverso è stato il mio scopo.

Ho voluto solo, con la mia modesta parola, segnalare a voi giovani, cultori della medicina, cultori del giure, questi nuovi aspetti di un possibile nuovo Diritto condendo, affinchè con lo studio, con la propaganda, con l'opera, con l'esempio, affrettiate l'avvento di una più profonda morale, che trovi nel nuovo diritto la formula giuridica, pel sempre migliore avvenire della stirpe, di questa nostra stirpe italiana che fuse la bellezza ellenica con la sapienza romana, e inaugurò l'era moderna con la luce del rinascimento, che in Italia sorse, e d'Italia si sparse a ridare la gioia nel mondo.

Sta in voi, o giovani, l'avvenire d'Italia; sta in voi che i futuri possano ripetere, con orgoglio non minore dell'antico: *civis italicus sum*.

Digitized by Google

Digitized by Google

NOTE

(1) Cfr. CEVIDALLI, *Di Francesco Puccinotti medico-legista*. Annuario dell'Università di Urbino per l'anno accademico 1911-12, pag. 22.

(2) Regolamento 1° febbraio 1867 per le stazioni di monta dello Stato. Modificazioni il 25 febbraio 1886 e il 23 novembre 1893; ripubblicato il 9 dicembre 1896. Legge 26 giugno 1887 concernente l'ampliamento del servizio ippico. Regolamento 24 giugno 1888 sull'industria stallonìera privata; aggiunte il 23 febbraio 1893. Legge 11 luglio 1904 per l'incremento della produzione dei cavalli e regolamento relativo 10 novembre 1905. Decreto 20 dicembre 1907 sulla monta degli stalloni di testa. Legge 6 luglio 1912 concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica. Inoltre: Regolamento 10 maggio 1914 di polizia veterinaria (art. 64). — Pei tori, oltre a disposizioni simili a quelle pei cavalli (legge 5 luglio 1908), il citato Regolamento speciale di Polizia veterinaria prescrive persino che i tori destinati alla monta pubblica debbono essere sottoposti alla prova della tubercolina.

(3) Nel Portogallo, l'art. 1058 N. 1 dichiara anzi espressamente permesso il matrimonio agli interdetti, purchè ottengano il consenso di chi li rappresenta! Cfr. BUZZATI, *Trattato di diritto internazionale privato secondo le convenzioni dell'Aia*. Volume I.

(4) In alcune legislazioni europee qualche cosa si trova in proposito. Nella Svizzera la legge federale del 1874 (art. 28 N. 3) vieta il matrimonio alle persone colpite da demenza o da imbecillità; nella Svezia, secondo una lettera regia 25 novembre 1757, il matrimonio è vietato a chi soffre di epilessia idiopatica; secondo il codice austriaco (§ 83) le malattie contagiose del « minorenne » o della « persona soggetta a curatela » sono giusto motivo per autorizzare il tutore o curatore a negare il consenso al matrimonio. In Austria, anticipando la più recente tendenza americana, si è arrivati persino, con decreto della cancelleria di corte del 12 maggio 1820, a prescrivere che i braccianti del Tirolo debbano ottenere per contrarre matrimonio un permesso dall'autorità, la quale ha facoltà di negarlo a chi manca di mezzi di sussistenza. Cfr. BUZZATI l. c.; DE SARLO, *Medicina e Sociologia*, Bologna, 1892; HOFFMANN, *Die Rassenhygiene in den vereinigten Staaten von Nordamerika*. München, 1913.

(5) In Italia tra i diversi studî di simile natura, mi piace citare quello pubblicato in questi giorni da BANCHI e PIERACCINI

Digitized by Google

sulla stirpe De' Medici (*Archivio italiano di Anatomia e di Embriologia*, Vol. XIII, fasc. II). Il primo Comitato per gli studi di Eugenica si costituì tra noi il 17 novembre 1913, essendo presenti o scusati Artom, Cavaglieri, Ceni, Cerletti, Cevidalli, Delle Chiaie, De Sanctis, Enriques, Giannelli, Gini, Kiesow, Marro, Montesano, Niceforo, Ottolenghi, Romiti, Rossi-Doria, Saffiotti, G. Sergi, S. Sergi, Tamburini, Underwood. Presidente pel biennio 1914-1915 il prof. Giuseppe Sergi, Segretario il prof. Saffiotti (Roma). I membri della Società, nell'aprile 1914, ammontavano a 58.

(6) *Journal of Genetics. - Galton Laboratory Memoirs. - Biometrika, Journal for the practical study of biological problems.* Tutti tre editi a Londra. Tra i periodici tedeschi, notevole l'*Archiv für Rassen-und Gesellschaftsbiologie*, redatto dal PLÖTZ.

(7) Si confronti in proposito il denso discorso del RESINELLI (*Guerra e Maternità*, Annuario del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze per l'anno accademico 1914-1915) specialmente a pagina 17 dell'estratto.

Per la sifilide, mentre è cognizione oltremodo diffusa l'importanza di essa come causa di aborto, si è forse troppo trascurata sin qui la sua influenza nella produzione di alterazioni ovariche e di disturbi nel puerperio, capaci alla lor volta di influire sinistramente sul numero complessivo di prodotti vivi e vitali. Una esauriente trattazione di ciò può leggersi in SFAMENI, *Sifilide e concepimento*. Atti della Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia. Vol. XVI, 1912, specialmente a pag. 11, 12, 19.

(8) All'obbiezione che ogni regolamentazione del matrimonio avrà per effetto anche la volontaria astensione da esso di individui che altrimenti si sarebbero coniugati, potrebbe contrapporsi che con tutta probabilità il celibato di persone sane sarà meno frequente, quando i celibi, anzichè sentirsi considerati come oggidì quali persone che non hanno voluto contrarre matrimonio, si sentiranno spinti dalla vanità a non mettersi in condizione di essere scambiati con coloro a cui il matrimonio è inibito.

(9) Come esponente di questa concezione ottimista è tipico l'aforisma del DUBOIS che « la régénération l'emporte sur la dégénération ». Ed il BRUGIA (*I problemi della degenerazione*, con proemio di E. MORSELLI) scrive che non senza fato è la leggenda biblica della rosa di Gerico: pur avvizzita, a ogni goccia di rugiada sorgeva a nuovo rigoglio! Ma la questione è di vedere sino a qual punto di avvizzimento (siamo d'accordo che una coppia perfetta in sè stessa e genealogicamente è quasi un'astrazione) possa arrivare la rosa senza pericolo di non più risorgere nemmeno con la benefica rugiada.

Non ci nascondiamo d'altra parte il pericolo di cadere in ingiustificati timori, suscitando nei profani, come fa notare il LUSTIG (*Le malattie ereditarie e la loro profilassi sociale*, Il Ramazzini, Anno I, fasc. 2) una specie di fatalismo. Certo il numero dei morbi la cui ereditarietà è scientificamente accertata è mi-

Digitized by Google

nore di quanto da taluno si crede. Ma noi concepiamo il movimento eugenista nel più ampio significato, e vogliamo quindi che alle cause alteranti la compagine dell'individuo dopo la nascita (alcoolismo, sifilide ecc.) ma che possono influire sulla progenie (cause blastoftoriche del FOREL), contro le quali si può fruttuosamente opporsi, si dia tutta l'importanza. Anzi noi crediamo che ad es. la lotta contro l'alcoolismo possa aver il miglior alleato nella diffusione dei concetti eugenistici: il far appello ai doveri verso i nasciturì è argomento che nella ingenua psiche popolare vale altrettanto e più che il prospettare arteriosclerosi, cirrosi, delirium tremens e via dicendo. Appunto perchè ottimisti, noi crediamo fermamente nell'efficacia della diffusione della cultura da un lato, e nel desiderio di tutti di aver prole sana dall'altro.

(10) Consideriamo per es. la tubercolosi. È tuttora discusso in scienza se e sino a qual punto la tubercolosi sia ereditaria, e in ogni caso se esista una vera eredità concezionale, ovvero se si erediti soltanto la predisposizione, alla quale alcuni vorrebbero contrapporre invece una specie di immunità. Ma è indubbio intanto che genitori con tubercolosi aperta diffondono il bacillo patogeno nell'ambiente, infettando così facilmente i figli, proprio nell'età in cui l'individuo è maggiormente suscettibile di contrarre la tubercolosi, se pure le sue manifestazioni potranno tardare a rivelarsi. Sarebbe quindi necessario allontanare i figli dal focolaio d'infezione, mettendoli in buone condizioni igieniche. Ma, come osserva il LUSTIG (l. c.), grandi sono le difficoltà che incontra la pratica attuazione di questo precetto, specialmente nelle classi povere .E il sacrificio che in tali casi si imporrebbe alla madre tisica strappandole il figlio, è forse minore di quello proveniente da un divieto al matrimonio? Potrebbe affermarlo soltanto chi mai avesse veduto una madre vezzeggiare il suo bimbo. E ancora. Chi potrebbe negare il danno grave per la progenie di rimanere orfana in tenera età? E riteniamo inutile il continuare; ci bastava ricordare che il matrimonio di persone malate può nuocere ai figli anche indipendentemente dalla trasmissione ereditaria. E ciò che si afferma rispetto a malattie somatiche può valere anche per talune anomalie psichiche (per es. tendenza al suicidio, all'alcoolismo, ecc.), per quanto in questo campo l'influenza della cattiva educazione, della suggestione, ecc. (contagio psichico) sia stata forse un po' troppo valutata da coloro che tendono a sminuire l'importanza del fattore ereditario.

(11) Si è già detto nella nota nona come la lotta contro l'alcoolismo ed ogni altra causa blastoftorica, capace cioè di agire in modo lesivo non soltanto sull'individuo ma anche sulla progenie, debba far parte di un programma eugenista.

(12) Per la funzione dello Stato nella lotta contro la delinquenza giovanile cfr. RONCORONI, *La lotta contro la delinquenza dell'età minore*. Annuario della Università di Parma, per l'anno accademico 1911-1912.

Digitized by Google

(13) Le cause di inabilità al servizio militare sono tali e tante, — il TROMBETTA (*Manuale di Medicina Legale militare*, Milano 1908) ne enumera una novantina —, che l'idoneità ad esso dà veramente molte guarentigie di salute fisica e psichica. È noto ad es. che le alienazioni mentali, anche se guarite, sono causa d'inabilità definitiva. E i casi di malattie gravi che sfuggono durante il servizio militare sono, in complesso, assai scarsi. D'altra parte, come cause d'inabilità possono intervenire condizioni (tutte le deformità per lesioni traumatiche, la deficienza dello sviluppo toracico, recentemente del resto tolta dall'elenco, e tutte le alterazioni non ereditarie) che anche i più avanzati eugenisti non potrebbero pretendere di veder considerate come fattori ostacolanti il matrimonio. Donde la necessità che chi non è stato abile al servizio militare possa aver diritto a una visita statale che constati se effettivamente esiste in lui la non idoneità al matrimonio.

Un provvedimento di tal natura, mentre non importerebbe grandi spese, incontrerebbe la simpatia delle sfere militari, e non contrasta, come accenniamo nel testo, con la pubblica opinione, poichè in varie regioni d'Italia le ragazze del popolo non amoreggiano volentieri con gli « scarti ». L'obbiezione che i matrimoni anteriori all'età dell'arruolamento non sarebbero contemplati, è eliminata se si consideri che in tal caso l'individuo sarebbe da parificarsi ai dichiarati inabili e quindi da sottoporre alla visita statale. L'obbiezione che dopo la dichiarazione di idoneità al servizio militare possono insorgere malattie, anche tra le più gravi dal lato dell'eugenica, sarebbe invece più fondata; si potrebbe stabilire che passato un certo lasso di tempo dal servizio militare fosse per tutti necessaria la visita statale per contrarre matrimonio. Questa disposizione potrebbe avere anche il vantaggio di rendere indirettamente i matrimoni più precoci, mentre nelle classi agiate vi è la tendenza a ritardare assai il matrimonio con grave danno della discendenza (cfr. ad es. GINI, *Contributi statistici ai problemi dell'eugenica*. Rivista italiana di Sociologia, 1912). Tuttavia, poichè leggi troppo restrittive della libertà personale correrebbero il rischio di essere ben presto abrogate o di rimanere lettera morta, noi crediamo che si dovrebbe procedere per gradi. L'essenziale ci sembra di sviluppare in tutti il senso della responsabilità verso la progenie, e con ciò il dovere di conservarsi sani. Questo deve essere il cardine di un movimento eugenista.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES & ARTS DE LYON
BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, B.-LETTRES ET ARTS DE LYON
Fonds LACASSAGNE
SCIENCES, B.-LETTRES ET ARTS DE LYON

Digitized by Google